Obiettivo della misura	L'obiettivo è duplice: da un lato, spingere imprese e lavoratori autonomi a utilizzare gli strumenti pubblicitari per sostenere lo sviluppo e la crescita della propria attività e, dall'altro, aumentare le risorse finanziarie a favore del comparto editoria.
Scadenza	**Presentazione domande dal 22/09/2018 per la prima annualità.** **Dal 1° al 31 Marzo di ogni anno a partire dal 2019.**
Ambito territoriale	Tutto il territorio nazionale
Beneficiari	• Imprese / enti non commerciali • Lavoratori autonomi a prescindere dalla forma giuridica / dimensione aziendale / regime contabile / iscrizione ad un Albo professionale
Iniziative finanziate	Spese per l'acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite: • stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche "on line"; • emittenti televisive / radiofoniche locali (analogiche o digitali). Al fine dell'agevolazione: • le emittenti radiofoniche / televisive locali devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.) ex art. 1, comma 6, lett. a), n. 5), Legge n. 249/97; • i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale / Registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.) ed avere un direttore responsabile.
Spese ammissibili	Vengono finanziate tutte le spese sostenute per l'acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate su: • Stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche "on line"; • Emittenti televisive / radiofoniche locali (analogiche o digitali). Le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle **spese accessorie** / **costi di intermediazione** / ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso. Risultano **escluse** le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati ai seguenti **servizi particolari:** • Televendite di beni / servizi di qualunque tipologia; • Servizi di pronostici / giochi / scommesse con vincite di denaro; • servizi di messaggeria vocale / chat-line con servizi a sovrapprezzo.
Periodo di riferimento delle spese ammissibili	Al fine di accedere al credito d'imposta è necessaria la sussistenza di un **"investimento incrementale",** ossia che il **valore complessivo** dell'investimento sia **superiore almeno dell'1% di quello sugli "stessi mezzi di informazione" dell'anno precedente.** Per "*stessi mezzi di informazione*" si intendono, ovviamente, **non le stesse testate giornalistiche o radiotelevisive, bensì il tipo di canale informativo utilizzato:** *stampa, da una parte, emittenti radiofoniche e televisive dall'altra.* L'incremento percentuale va, quindi, riferito **agli investimenti effettuati, rispetto all'anno precedente, sui predetti mezzi di informazione.** Considerata la necessaria sussistenza di un "investimento incrementale", sono **esclusi** dall'agevolazione i soggetti che **non hanno sostenuto nell'anno precedente alcuna spesa pubblicitaria.** Con riferimento ai **soli investimenti pubblicitari sulla stampa** (anche "on line") l'agevolazione spetta anche per quelli effettuati nel periodo 24/06 – 31/12/2017, dopo aver verificato l'incremento almeno dell'1% rispetto al **corrispondente periodo del 2016** (24/06 – 31/12/2016).

	L'estensione al secondo semestre 2017 riguarda soltanto gli investimenti effettuati sulla stampa (compresi giornali on-line). Per tale periodo **non risultano agevolabili** gli investimenti effettuati su emittenti televisive e radiofoniche locali.
Entità della agevolazione	Il credito d'imposta è pari al **75% - 90% del valore incrementale** degli investimenti effettuati. Nello specifico: • **90%: Micro imprese, PMI e startup innovative;** • **75%: Altri soggetti** La maggiorazione prevista per micro imprese, PMI e startup innovative è subordinata al perfezionamento con esito positivo della procedura di notifica della Commissione UE**. In attesa di tale autorizzazione è applicata (provvisoriamente) la misura ordinaria del 75%** anche ai predetti soggetti. L'ammontare delle spese agevolabili va individuato in base al **principio di competenza** ex art. 109, TUIR. L'effettivo sostenimento delle spese va **attestato** da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei conti. In presenza di investimenti effettuati su entrambi i media, vanno calcolati **2 distinti crediti d'imposta.** In tale situazione sarà possibile che il credito effettivo riconosciuto al richiedente sia differenziato in base alla ripartizione dello stanziamento previsto per i predetti 2 gruppi di investimenti. Il credito d'imposta può essere utilizzato **esclusivamente in compensazione** tramite mod. F24 dopo la realizzazione dell'investimento. **A partire dal 2019** (novità introdotta con Legge di Bilancio 2019**), il credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari sarà concesso come aiuto "de minimis". In sostanza un'impresa può beneficiare del credito d'imposta per investimenti in pubblicità nel limite di 200mila euro (nel triennio di riferimento) fissato dal regolamento comunitario**. Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis", si deve tener conto dell'importo degli aiuti concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.
Stanziamento	Le risorse stanziate per il **2018** ammontano a 62,5 milioni di euro, di cui **50 milioni per gli investimenti sulla stampa** (20 milioni per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017, più 30 milioni per quelli da effettuare nel 2018) e **12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radio-televisive.**

Partner Srl è una società di consulenza certificata *che vanta una* ***ventennale esperienza nel settore della finanza agevolata*** *(circa* ***400*** *Mln di Euro d'investimenti richiesti, di cui oltre l'****80%*** *ammessi a contributo).*

Per ogni ulteriore informazione utile ed una valutazione gratuita preliminare, siamo a Vostra disposizione ai seguenti recapiti: Tel. 0736/892375 – E-mail commerciale@partnerconsul.com